



19262/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

7 LUG. 2021

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIAUd. 03/02/2021 -
CC

R.G.N. 25572/2019

Rep.

CU + CR

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25572-2019 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato (omissis);

- ricorrente -**contro**

(omissis), (omissis)
(omissis), (omissis) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 164/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 25/01/2019;

1141
21

gV

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(omissis) S.r.l. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 766/2012, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da (omissis), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., nei confronti dell' (omissis) S.r.l. e del (omissis) (omissis), con condanna dei convenuti in solido al pagamento di euro 16.300,00, a titolo di risarcimento dei danni, subiti dall'attrice, allorché, nel corso di una festa organizzata dal predetto partito all'interno dei locali dell' (omissis) S.r.l., era caduta a terra durante il ballo, a causa della scivolosità del pavimento, dovuta alla presenza di condensa, ed era stata, invece, rigettata la domanda di garanzia proposta dall' (omissis) S.r.l. nei confronti della compagnia di assicurazione, chiamata in causa.

L'appellante chiese l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«a) In tesi: dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della impugnata sentenza per i motivi di cui alla premessa e per l'effetto:

i) disporre la trattazione del giudizio nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulla e, dunque, tutta la fase introduttiva, di trattazione ed istruttoria di primo grado

ii) accogliere, all'esito di quanto sopra e previa ammissione delle prove come ultra capitolate, le seguenti conclusioni:

(1) respingere, in tesi, la domanda della attrice Sig.ra (omissis) (omissis) rivolta in danno della (omissis) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. (omissis) titolare della ditta (omissis) siccome inammissibile, infondata e non provata in fatto e diritto e comunque eccessiva;

(2) in via subordinata in caso di condanna della conchiudente
in solido con (omissis)

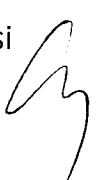
accertare la assolutamente prevalente responsabilità di
quest'ultimo anche ai fini della suddivisione della responsabilità
tra gli stessi coobbligati e dell'eventuale regresso

b) In ipotesi: accogliere l'appello proposto dalla (omissis) S.r.l. in
persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. (omissis)
titolare della ditta (omissis) avverso la sentenza in epigrafe e
per l'effetto accogliere le conclusioni già svolte in primo grado e da
ritenersi qui riproposte.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del
giudizio».

In particolare, l'appellante eccepì la nullità del giudizio e della
sentenza di primo grado in ragione dell'evidente conflitto di interessi
sussistente tra le posizioni processuali dei convenuti (omissis) S.r.l.
e (omissis) che erano stati
difesi dal medesimo difensore. Rappresentò, quindi, l'appellante la
necessità di rinnovare gli atti nulli e, perciò, di rinnovare la
trattazione della causa nel merito. Dedusse che era onere dell'attrice
dare prova dell'imputabilità soggettiva del fatto illecito alla proprietà
dell'hotel e rilevò che un'eventuale responsabilità sarebbe dovuta
ricadere esclusivamente sul già indicato partito che aveva organizzato
la festa, per non aver azionato gli impianti di aerazione di cui la
struttura era dotata ed aver così permesso la produzione della
condensa che aveva causato la caduta dell'attrice.

(omissis) si costituì in secondo grado deducendo che
l' (omissis) S.r.l. era mero custode dell'immobile quale gestore e non
proprietario (essendolo la (omissis) s.n.c.), il che escludeva
qualsiasi conflitto di interessi e che, comunque, il (omissis) aveva
conferito per primo il mandato, sicché doveva ritenersi costituita
ritualmente la parte dallo stesso rappresentata, dovendo reputarsi



che la parte che aveva conferito come seconda il mandato (il PRI) non si era costituita *ab origine*; assunse che sarebbe stato correttamente applicato l'art. 2051 cod. civ. e che non sarebbe stato provato o allegato il caso fortuito da parte dell'appellante per andare esente da responsabilità.

Si costituì il (omissis)
(omissis), che fece propria l'eccezione di nullità del giudizio e della sentenza sollevata dall'appellante e chiese la rimessione della causa al giudice di primo grado ovvero di procedere all'istruttoria della stessa in grado di appello. Nel merito, negò ogni sua responsabilità, deducendo di aver curato solo l'incasso dei biglietti per il veglione, mentre ogni altro compito organizzativo era rimesso al personale dell'..... (omissis) e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di custodia a suo carico.

Venne disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (omissis) S.p.a. (poi (omissis) S.p.a.) che, costituendosi, evidenziò che non era stata proposta alcuna impugnazione nei suoi confronti, sicché il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti era passato in giudicato.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 164/2019, pubblicata il 25 gennaio 2019, in accoglimento dell'appello proposto, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, condannò (omissis) S.r.l. e (omissis), in solido tra loro, a corrispondere a (omissis) la somma di euro 15.508, somma da devalutarsi al momento del fatto, oltre rivalutazione ed interessi come indicato nel dispositivo di quella sentenza, nonché al pagamento dell'importo di euro 181, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto a quella sentenza; condannò (omissis) S.r.l. e (omissis)

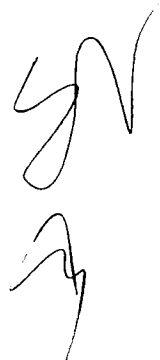
in solido tra loro, in favore di (omissis), alle spese dei due gradi del giudizio di merito e pose sugli stessi, in solido, anche le

spese di c.t.u.; nulla per le spese di (omissis) S.p.a.
(già (omissis) S.p.a.).

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata ha precisato che parte appellante era (omissis) S.r.l., che in primo grado era stata evocata in giudizio (omissis) S.r.l., che nella polizza è indicata come parte stipulante (omissis) S.r.l. e che la parte appellata, contestando quanto sul punto asserito dall'appellante, ha negato di essere proprietaria della struttura, essendone proprietaria sin dal 1987 (omissis) S.n.c. di (omissis).

Quella medesima Corte ha ritenuto *«provato che l'immobile appartenga alla snc, ma che esso sia stato sempre "gestito" dalla Srl (omissis) o (omissis), che evidentemente ivi svolge la propria attività d'impresa di ristorazione etc.»* e ha ritenuto, altresì, provato che *«la srl (omissis) o (omissis), il cui l.r. è il medesimo, che compare nell'assetto sociale della snc) abbia sempre esercitato sulla cosa la gestione diretta che non è mai stata contestata, con esclusione del proprietario della stessa, esercitando sull'immobile il controllo che determina la responsabilità per la cosa in custodia ex art. 2051 c.c. Ne consegue in primo luogo che la parte appellante sia la medesima che ha partecipato al giudizio di I grado e che quindi non si configurino problematiche in ordine alla identità delle parti che hanno partecipato al processo (parte appellante non fornisce spiegazioni sul cambio di denominazione), e dall'altra che le difese in ordine alla differente posizione tra proprietario e conduttore sono mal poste, perché la srl non è proprietaria del bene»*.

La Corte di merito ha poi reputato sussistenti il denunciato conflitto di interessi, sia pure virtuale, e l'eccezione nullità della sentenza impugnata ma ha ritenuto che non dovessero essere rimessi gli atti al primo giudice e che non fosse necessario procedere al rinnovo dell'istruttoria e ha deciso, quindi, la causa allo stato degli atti come sopra riportato.



Avverso la sentenza della Corte di merito (omissis) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando «*violazione artt. 162 - 354 - 356 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)*», la ricorrente, pur riconoscendo la correttezza della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sostiene che il rilevato conflitto, oltre che virtuale, fosse assolutamente concreto e che la Corte di merito avrebbe errato laddove ha, poi, comunque deciso la causa nel merito allo stato degli atti, il che avrebbe determinato la compromissione delle facoltà processuali delle parti, con conseguente ed inevitabile lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Inoltre, la ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la situazione di conflitto che caratterizza l'attività del medesimo avvocato che rappresenti parti portatrici di interessi tra loro confliggenti sussiste a prescindere da quale sia l'eventuale ordine di rilascio delle procure.

2. Con il secondo motivo, proposto espressamente in subordine, si deduce la «*nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, c. II, n. 4 c.p.c.*», evidenziandosi che la considerazione della Corte territoriale relativa all'ordine temporale di conferimento delle procure sarebbe erronea e comunque affermata in via assolutamente apodittica, né essendo possibile desumere tale circostanza dagli atti.

3. Il primo motivo è fondato in base all'assorbente rilievo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro

costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di *simultaneus processus*, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass., ord., 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884; Cass. 4/11/2005, n. 21350, v. anche Cass., ord., 25/09/2018, n. 22772) e che la situazione di conflitto di interessi, anche virtuale (valutabile cioè in astratto e *ex ante*), è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio (arg. ex Cass., ord., 5/03/2021, n. 6247). Peraltro, in ogni caso, neppure risulta condivisibile il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora tra due parti convenute in giudizio vi sia contrasto di interessi, la loro difesa non può essere assunta dallo stesso legale, con la conseguenza che la parte, che abbia conferito per seconda la procura allo stesso procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio (Cass. 28/09/1979, n. 5004; Cass. 19/03/1984, n. 1860; principio tralaticciamente ribadito con Cass. 14/07/2015, n. 14634), in considerazione dell'impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti, portatori di pretese collidenti (Cass. 21350/2015, già cit.) ed in particolare di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri (Cass. 10/05/2004, n. 8842) e tale situazione di conflitto deve ravvisarsi a prescindere da quale sia l'eventuale ordine temporale del conferimento delle procure.

Va pure ribadito che la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, è rilevabile di ufficio e comporta l'invalidità degli atti compiuti e dei

provvedimenti adottati (v. Cass. 21350/2015 e altri precedenti già cit., v. anche 8/04/1983, n. 2493).

Pertanto, mentre correttamente la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, non altrettanto correttamente la medesima Corte ha ritenuto non sussistente la necessità di procedere al rinnovo dell'istruttoria e ha deciso la causa allo stato degli atti, atteso che la già ritenuta – da parte della Corte di appello – situazione di conflitto di interessi si è determinata con la costituzione dei convenuti in primo grado con un unico difensore, con conseguente nullità di ogni attività processuale successiva, in quanto posta in essere in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito che ha impedito alle predette parti di esercitare le prerogative processuali, peraltro specificamente indicate nel motivo all'esame (v. ricorso p. 10) e, pertanto, ne avrebbe dovuto essere ordinata, per quanto possibile, ai sensi dell'u.c. dell'art. 354 cod. proc. civ., la rinnovazione a norma dell'art. 356 cod. proc. civ.

2. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del secondo motivo, espressamente proposto in via subordinata.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

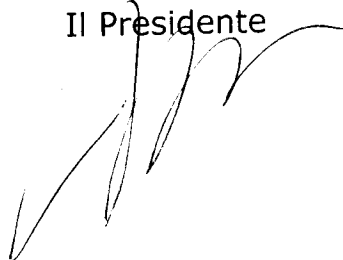
Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 03 FEB 2021

Il Cancelliere
Giuseppina Ricci
